D.D.G. n. 311

Repubblica Italiana

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la Legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.II. 01 Aprile 1968, n. 1404 e 02 Aprile 1968 n. 1444;
VISTA la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'art. 9 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 40;
VISTO l'art. 68 della legge regionale 27 Aprile 1999, n. 10;
VISTO il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale 02 agosto 2002, n. 7, come integrato dall'art. 24 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7;
VISTA la legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che l'art. 53 (Regime transitorio della pianificazione urbanistica) della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, modificato dall'art. 5, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 sancisce che: "*I piani territoriali ed urbanistici e le loro varianti, nonché i progetti da realizzare in variante ai suddetti piani, ove depositati e non ancora adottati e approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, si concludono secondo la disciplina previgente"*;
VISTO il D.lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.Dir n. 854/DRU del 21 ottobre 2005 di approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Sant'Agata Li Battiati (CT);
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2800 del 19 giugno 2020 con il quale all'Arch. Calogero Beringheli è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 257 del 14 giugno 2020;
VISTA l'istanza prot. n. 14169/2020 del 15/09/2020, assunta al prot. DRU n. 12660 del 16/09/2020, ai fini della approvazione della variante urbanistica "*Riclassificazione urbanistica delle aree oggetto delle sentenze T.A.R. Catania n. 1381/2007 e C.G.A. n. 976/2012. di proprietà MSG, Motta e altri"* corredata di atti ed elaborati grafici e riferiti alla Delibera di C.C. n. 27 del 02 agosto 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02 agosto 2018, con i relativi allegati;
VISTE le note del Servizio 4/DRU, n. 16851 del 04/12/2020, prot. n. 20766 del 17/12/2021 e prot. 4708 del 16/03/2022;
VISTE le note del IV Settore Urbanistica del Comune di Sant'Agata Li Battiati, prot. 18382/2021 del 12/11/2021, prot. 21359 del 27/12/2021 (assunta al prot. DRU n. 241 del 04/01/2022) e con nota prot. n. 493 del 11/01/2022 (assunta al prot. DRU n. 950 del 14/01/2022) con le quali sono stati trasmessi alcuni atti integrativi;
VISTO il Parere favorevole a condizioni, prot. n. 118916 del 20/06/2016, reso dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74;

VISTO il Provvedimento di esclusione dalla V.A.S. emesso dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con D.A. n. n. 397/GAB del 24/10/2017;

VISTA la certificazione del Capo Settore IV° del Comune di Sant'Agata Li Battiati, prot. n. 14614 del 15/09/2020 riguardante l'aspetto vincolistico;

VISTA la nota prot. n. 11289 del 05/07/2022, della Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania che attesta che l'area interessata dalla variante non è sottoposta a regime di vincolo né sotto il profilo della tutela paesaggistica che di centro storico;

VISTI gli atti di pubblicazione effettuati consistenti in:

- Avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio dal 11/10/2018 al 10/12/2018;
- Estratto del quotidiano a diffusione regionale "*Quotidiano di Sicilia*" del 27/10/2018;
- Manifesto murale affisso dal 29/10/2018 al 27/12/2018;
- Dichiarazione di ostensione, prot. gen. n. 848 del 16/01/2019;
- Avviso di deposito pubblicato sulla GURS n. 48, parte II pag. 9, in data 30/11/2018;

VISTO il Certificato di regolare pubblicazione a firma del Sindaco prot. gen. 3821 del 08/03/2019 e l'avvenuta presentazione di n° 2 (due) osservazioni;

VISTO il parere reso dal Servizio 4/DRU, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 40/95, n. 9 del 9 agosto 2022, che di seguito parzialmente si trascrive:

"…Omissis…

Premesso che:

Il Comune di Sant'Agata Li Battiati è dotato di un P.R.G. approvato con D.Dir n. 854/DRU del 21/10/2005, i cui vincoli preordinati all'esproprio sono decaduti.

L'area in argomento, secondo quanto contenuto nel suddetto Piano è destinata a z.t.o. " F3b - Attrezzatura di interesse generale d'iniziativa pubblica" all'interno della quale si prevedeva la realizzazione di un "parcheggio scambiatore a servizio della linea metropolitana interessante i Comuni pedemontani programmata dalla Provincia Regionale di Catania".

Il T.A.R. Catania con sentenza n°1281/07 ha accolto il ricorso proposto dalla società MSG srl, proprietaria di buona parte dell'area, per l'annullamento della suddetta destinazione urbanistica del PRG approvato per la realizzazione del parcheggio scambiatore.

Anche il C.G.A. Sicilia con sentenza n° 976/12, respingendo gli appelli per la riforma della sentenza TAR sopra citata, proposti dalla Provincia Regionale di Catania e dal Comune di Sant'Agata Li Battiati, ha accolto il ricorso e condannato il Comune alla rideterminazione urbanistica dell'area divenuta "zona bianca".

Sulla ritipizzazione dell'area si esprimeva il Consiglio Comunale con atto deliberativo n. 9 del 21/01/2016 accogliendo la proposta progettuale presentata dalla ditta ***disponendone un assestamento in base al quale la ridefinizione urbanistica****:*

a) dovesse interessare non solo le aree oggetto della sentenza ma essere estesa a tutto il comparto urbanistico a nord del municipio, delle poste e delle zone B1 e B2, ad est del prolungamento della via A. Musco, a sud della via A. Moro, ad ovest del verde privato Pluchinotta e della zona A sita lungo la Via Scala di Betta;

b) non dovesse prevedere il collegamento previsto dal PRG tra la via D'Acquisto e la traversa di via Bellini sita all'altezza di piazza Vittorio Veneto.

Con nota n° 8446 del 13/05/2016, la ditta MSG ha trasmesso al comune gli elaborati progettuali redatti in base a quanto determinato dal Consiglio Comunale con la suddetta delibera n° 09 del 21/01/2016.

Con nota prot.n. 9782 del 07/06/2016 il Comune ha trasmesso all'ARTA-DRU la richiesta di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il 20/06/2016, con foglio n. prot. 118916, pos. 116246, è stato reso parere favorevole a condizioni da parte del Genio Civile di Catania espresso ai sensi dell'art. 13 della L. 64/74.

Con il decreto n. 397 del 24.10.2017 l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, in conformità al parere n. 191 del 18.10.2017 della C.T.S., ha disposto la non assoggettabilità della variante in argomento alla procedura di V.A.S. di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Con nota n° 3432 del 22.2.2018 la ditta MSG s.r.1 ha trasmesso al Comune gli Schemi di Convenzione relativi alla attuazione degli interventi relativi ai singoli lotti.

A seguito delle note del Comune n. 4552 e 4531 del 12.3.2018, venivano consultate tutte le 15 ditte proprietarie dei terreni interessati dalla proposta di variante, perchè prendessero visione degli Schemi di Convenzione per potere eventualmente presentare osservazioni su detti schemi.

Con delibera n. 27 del 02/08/2018 la variante venne adottata dal Consiglio Comunale e successivamente sottoposta a pubblilicazione su albo pretorio, manifesto murale, G.U.R.S. e Quotidiano di Sicilia.

A seguito della pubblicazione della variante, vennero presentate due osservazioni, una del signor Pietro Cunsolo (prot. 19289 del 13/11/2018) ed una del progettista della variante arch. Aurelio Cantone (prot. 1968 del 6-2-2019).

Nella prima il ricorrente, segnalando la presenza di una costruzione rurale di circa mq 30, richiedeva sostanzialmente la destinazione a F5 (Servizi…) dell'area destinata a Vp (verde privato) nella quale ricade questa piccola costruzione, nella seconda il progettista fece presente che per errore materiale di stesura l'articolo 9 delle Norme di Attuazione (relative al Verde Privato) risultava essere monco e pertanto proponeva il doveroso completamento che riguarda le opere consentite negli eventuali edifici esistenti: manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso ai fini residenziali.

Il progettista ha così controdedotto alla ossservazione n. 1: "in relazione all'assetto proposto dalla presente variante non si ravvisano controindicazioni al suo accoglimento condizionato all'esistenza dell'accesso al lotto da sede viaria ovvero alla destinazione a F5 dell'area oggi destinata a Vp (verde privato). La destinazione dell'area a F5, qualora accolta dal Consiglio Comunale, deve essere dunque condizionata alla contestuale realizzazione, da parte del soggetto attuatore a scomputo degli oneri di urbanizzazione, del parcheggio pubblico e della rotonda; ciò al fine di garantire il necessario accesso al lotto dalla viabilità e la necessaria dotazione del parcheggio pubblico." .

Il progettista ha poi ovviamente confermato i contenuti della propria osservazione n. 2.

Nella relazione istruttoria redatta dal Capo Settore IV "Urbanistica e Tutela Ambientale" del Comune di Sant'Agata L.B. come proposta per la Delibera del Consiglio Comunale n. 10/2020 sulle controdeduzioni alle osservazioni presentate, lo stesso ha concordato con quanto controdedotto dal progettista rimettendosi alla decisione del Consiglio Comunale.

Il 25.2.2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 ha controdedotto alle osservazioni pervenute non accogliendole.

CONSIDERAZIONI:

- *Innanzi tutto si evidenzia che la variante al PRG vigente è stata trasmessa a questo Dipartimento con annessi alcuni elaborati riportanti la dicitura "Prescrizioni Esecutive" ed interessa sia le aree da normare per effetto delle sentenze T.A.R. Catania n. 1381/2007 e C.G.A. n. 976/2012 e sia quelle per le quali si propone la modifica delle precedenti previsioni incluse per effetto della citata delibera CC n. 9/2016 con la quale la stessa si è estesa a tutto il comparto interessando complessivamente una superficie di circa mq 48.700 (come indicato a pag. 7 della relazione, e come graficamente visualizzato con perimetro blu tratteggiato nel disegno 3c contenuto nella tavola 3 e come riportato nella nuova tavola 4 bis) e per il quale si intende di fatto attuare un Piano Particolareggiato con relative Prescrizioni Esecutive e nuove Norme Tecniche di Attuazione di cui al progetto presentato;*
- *A tal proposito, ed in particolare riferendoci proprio a quanto richiesto da questo Dipartimento con la nota prot. 16851 del 04/12/2020, relativamente agli elaborati presentati ed a quanto riportato nella relazione dell'arch. Aurelio Cantone, si ritiene che gli elaborati delle Prescrizioni Esecutive non sono coerenti con quelli previsti a norma di quanto contenuto nella circolare 2/98 dell'ARTA;*
- *L'arch. Cantone ha giustificato l'assenza di alcuni elaborati elencati nella circolare 2/98 ritenendo che "tale obbligo è di fatto del tutto inutile";*
- *riguardo a quanto ritenuto dal progettista sulla utilità di redigere alcuni elaborati non si può fare a meno di rilevare che la citata circolare n. 2/98 stabilisce quali siano gli elaborati relativi al livello di definizione di un piano urbanistico attuativo. In particolare si evidenzia che tra gli elaborati prodotti non risultano essere stati presentati quelli richiamati dalla suddetta circolare ai punti 2.2.2: 2° punto – 3 comma edifici destinati a demolizione ovvero soggetti a restauri o a bonifica edilizia, 4° punto – grafici in una scala non inferiore a 1:200 indicanti: i rpofili…, le sezioni…, i tipi di alberatura, 5° punto la previsione di massima delle spese, 6° punto i progetti di massima a scala opportuna della rete fognante, idrica, telefonica, del gas, di distribuzione di energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell'insediamento, 11° punto il costo, ai prezzi correnti, delle opere di urbanizzazione primaria e delle aree da espropriare per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;*
- *il livello di definizione del piano urbanistico attuativo de quo appare piuttosto sostanzialmente equivalente a quello di una variante al piano regolatore generale (approvato con D.Dir. n. 854 del 21 ottobre 2005) prevedendo nuove destinazioni di zona articolate (zone di espansione residenziale, zone commerciali, socio sanitarie, alberghiero, sportivo ecc… zone a parcheggio, zone a verde e nuova viabilità. Se infatti la flessibilità può connotare uno strumento di carattere generale quale il piano regolatore (e, quindi, una sua variante), essa non può essere assunta a base di un piano particolareggiato, per sua stessa natura di carattere esecutivo e, quindi definitorio e per tale ragione risulta oggi incompleta e priva di alcuni elaborati costituenti il piano urbanistico attuativo indispensabili per l'approvazione del piano stesso;*
- *L'iter intrapreso, fra l'altro, per l'adozione di tale piano (particolareggiato), fa rilevare che non risulta essere stato mai del tutto ben esplicitato, sia nelle delibere del Consiglio Comunale che nelle fasi di pubblicazione di rito, ove è stata fatta menzione soltanto la riclassificazione delle aree oggetto di sentenza TAR, mentre di fatto, essendo il comparto coinvolto più ampio andava ben esplicitato sia sull'istanza, sia*

nelle delibere, sia in fase di pubblicazioni il perimetro ricompreso dal piano particolareggiato esecutivo e riportando opportunamente anche il riferimento specifico all'art. 12 della l.r. 71/78;

- *Per i motivi su esposti non si può procedere all'esame delle "Prescrizioni Esecutive" e di seguito le considerazioni riguarderanno esclusivamente la variante urbanistica proposta con riguardo alle previsioni dei cambi di destinazione urbanistica;*
- *Relativamente ai parametri adottati per le singole zone omogenee, essi poiché sono stati stabiliti conformemente in linea con quelli contenuti nel Piano Regolatore Generale e nel rispetto dell'indice di edificabilità fondiaria precedentemente stabilito per tutta l'intera area in argomento, si ritengono in linea generale condivisibili e la perequazione prevista dalle N.T.A. risulta anch'essa, nel complesso, abbastanza condivisibile;*
- *l'area interessata, infatti, come ampliata dalle indicazioni contenute nella delibera consiliare n. 9 del 21/01/2016, tiene conto, dal punto di vista urbanistico, sia della parte che necessita della nuova pianificazione per effetto della decadenza del vincolo espropriativo estesa circa mq 48.700 e sia dei lotti attualmente occupati dalle poste e dal municipio le cui precedenti destinazioni urbanistiche e normative, non sono oggetto di variante (l'inserimento di queste aree aumenta l'estenzione a circa mq 53.600) ciò perchè il nuovo assetto proposto ha considerato determinante la presenza di questi servizi;*
- *come detto la variante urbanistica ha previsto sostanzialmente la conferma delle scelte contenute nel P.R.G. intendendo mantenere le quantità residenziali che precedentemente in questa parte erano previste con i parametri delle zone Cl e C2 ivi individuate e quelli previsti dalla zona F5 (edilizia scolastica), prevedendo per quest'ultima un limitato ampliamento;*
- *la variante, infatti, modifica la viabilià di previsione del P.R.G. abolendo il collegamento previsto dal PRG tra la via D'Acquisto e la traversa di via Bellini sita all'altezza di piazza Vittorio Veneto che di fatto viene "sostituito" attraverso l'inserimento di due rotatorie di "penetrazione" all'interno del comparto in argomento poste a prosecuzione degli assi viari esistenti, la Via Salvo D'Aquisto e la traversa di Via Bellini;*
- *si reputa che la viabilità necessaria e finalizzata a una razionale interconnessione tra le singole zone omogenee dell'intero ambito sottoposto a variante, nonché la realizzazione delle attrezzature, potranno essere meglio e compiutamente definite in fase di redazione dei piani particolareggiati oggetto delle prescrizioni del presente parere da redigere, su iniziativa pubblica o privata, almeno per ogni singola zona omogenea prevista;*
- *ciò ad eccezione del comparto ricompreso tra le zone omogenee C3e e C3d, il Verde Privato, zona parcheggi e zona di Verde (del P.R.G.), la nuova viabilità consistente nella rotatoria della traversa di Via Bellini poichè, in considerazione sia dell'esigua superficie, pari complessivamente ad appena circa mq 2360, sia per via della loro posizione ed infine ma non ultimo anche della presenza notevole di vegetazione esistente, dovrà essere sottoposto ad unico Piano Particolareggiato; tale P.P. dovrà continuare a mantenere i parametri urbanistici previsti dalle Norme Tecniche di Attuazione agli artt. 4d e 4e ma al tempo stesso nella sua stesura dovrà prediligersi la realizzazione della nuova viabilità, dei parcheggi, della localizzazione delle zone destinate ad accogliere l'edificabilità e quella da destinarsi a verde pubblico e privato nella logica del maggiore mantenimento e del rispetto della vegetazione esistente nonché degli edifici esistenti;*
- *La variante in oggetto interessa inoltre "le (ex) zone F3, F3b, F4b, e viabilità di previsione" una sola parte della zona F3 di PRG (quella attualmente libera tra il municipio e le poste) che viene destinata a piazza con sottostante parcheggio interrato ad uso del municipio che si condivide;*
- *Alla luce di tali considerazioni, si ritiene necessario che tutte le aree ricomprese nella variante vadano intese come supporto funzionale a mettere in moto la manifestazione di interesse da parte dei proprietari attraverso le quali definire le scelte economiche e funzionali da porre a base della configurazione fisica che va compiutamente espressa successivamente attraverso i piani esecutivi che potranno, come detto, proposti sia per iniziativa pubblica che privata estesi ad ogni singola zona omogenea indicata nella variante;*
- *Per quanto riguarda l'aspetto vincolistico, l'intera zona ed il contesto circostante non risultano assoggettati al alcun vincolo urbanistico tranne il vincolo sismico come certificato dal Capo Settore IV°, Geom. Alessandro La Monaca, con nota prot. n. 14614 del 15/09/2020;*
- *Per quanto riguarda il vincolo sismico, l'Ufficio del **Genio Civile di Catania**, ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 64/74 ha reso parere favorevole prot. n. 118916 del 20/06/2016 a condizioni;*
- *Con la nota prot. n. 11289 del 05/07/2022, sull'area oggetto della variante, la **Soprintendenza ai BB. CC. AA. di Catania** ha attestato che la stessa non è sottoposta a regime di vincolo né sotto il profilo della tutela paesaggistica che di centro storico;*
- *Con D.A. n. 397/GAB del 24/10/2017, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha escluso la variante proposta dalla Verifica di Assoggettabilità a VAS;*
- *La variante urbanistica richiesta dal Comune di Sant'Agata Li Battiati, si pone in esecuzione agli adempimenti indicati della sentenza T.A.R. Catania n. 1381/2007 e del C.G.A: n. 976/2012, al fine di attribuire una nuova destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta **MSG, Motta e altri**, estesa all'intero comparto indicato nella tav. 4bis_D, e che è individuata dalle particelle in catasto come specificatamente rilevabili alla Tav. 4bis_B;*

- *La variante in argomento rientra nella fattispecie regolata dalle "norma transitoria" indicata dall'art. 53, comma 1, della L.R. 19 del 13 agosto 2020 e ss.mm.ii. e dell'art. 9 della Legge regionale n. 40/95.*

Ritenuto inoltre che:

- *sotto il profilo urbanistico sono condivisibili **le previsioni delle zone ommogenee proposte**, così come individuate nelle planimetrie pervenute ed in particolare nella Tav. 4/bis che sostanzialmente confermano nel complesso i carichi urbanistici previsti nel vigente Piano Regolatore Generale armonizzando le zone omogenee tra loro attraverso la eliminazione di un tratto di viabilità di piano mai realizzato;*
- *i **parametri urbanistici** previsti per le singole zone omogenee sono condivisibili e pertanto i singoli Piani Particolareggiati dovranno mantenere il carico urbanistico ed i relativi parametri proposti con la variante in argomento e riportati nelle Norme Tecniche di Attuazione;*
- *le **Norme Tecniche di Attuazione** sono condivisibili ad eccezione delle norme specifiche riguardanti gli "Strumenti di Attuazione" che dovranno essere rielaborate in sede di redazione di ogni singolo Piano Particolareggiato ricadente all'interno della variante;*
- ***l'attuazione della variante avverrà a mezzo di singoli Piani Particolareggiati su iniziativa pubblica e/o privata** da redigersi secondo le prescrizioni del presente parere ed in conformità alle vigenti norme in materia (att. 30 e seguenti della Legge regionale n. 19/2020;*
- *le osservazioni presentate a seguito delle pubblicazioni effettuate, ex art. 3 della legge regionale 71/78 sono superate in forza delle prescrizioni del presente parere.*

*Per tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto si è del **parere***

*che **sotto il profilo urbanistico la proposta di variante,** adottata dal comune di Sant'Agata Li Battiati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 27 del 02//08/2018, ai sensi dell'art. 4 l.r. 71/78, in esecuzione alla Sentenza T.A.R. Catania n. 1381/2007 e del C.G.A. n. 976/2012, sia **meritevole di approvazione con le prescrizioni e modifiche di cui ai superiori considerata**.";*

VISTA la nota dirigenziale prot. n. 14121 del 05/09/2022 con la quale è stato notificato al Comune di Sant'Agata Li Battiati il Parere reso dal Servizio 4/DRU n. 9 del 9 agosto 2022;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 dell'art. 4 della l.r. n. 71/1978, il comune è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del Parere ad adottare le proprie eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO che il Comune di Sant'Agata Li Battiati, non ha fatto pervenire, entro i termini di Legge, proprie controdeduzioni al Parere del Servizio 4/DRU n. 9 del 9 agosto 2022;

RITENUTO di poter condividere il superiore Parere;

RILEVATA la regolarità della procedura seguita

D E C R E T A

ART. 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, richiamando la statuizione dell'art. 53 *"Regime transitorio della pianificazione urbanistica "* legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, in conformità a quanto espresso nel reso dal Servizio 4/DRU, ai sensi dell'art. 9 della Legge regionale n. 40/95, n. 9 del 9 agosto 2022, **è approvata la proposta di variante al P.R.G. del comune di Sant'Agata Li Battiati, adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 02 agosto 2018**, **in esecuzione** ***delle sentenze T.A.R. Catania n. 1381/2007 e C.G.A. n. 976/2012. di proprietà MSG, Motta e altri*** **con le prescrizioni e modifiche di cui ai superiori considerata.**

ART. 2) Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati vistati e timbrati da questo Dipartimento:

1) Parere del Servizio 4/DRU n. 9 del 9 agosto 2022;
2) Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 02 agosto 2018;
3) Parere dell'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. n 118916 del 20/06/2016;
4) Relazione;
5) Norme di Attuazione aggiornate alla L.R.. 16/2016 (prot. gen. 3432 del 22/02/2018);
6) Tav. 1 Variante urbanistica – prescrizioni urbanistiche pregresse;

7) Tav. 2 Variante urbanistica – distribuzione della volumetria residenziale in proporzione alla proprietà così come prevista dal PRG adottato il 25.5.2002 con riportata la variante "Pluchinotta";
8) Tav. 3 variante urbanistica — mappa catastale, elenco ditte, individuazione proprietà su aerofotogrammetria;
9) Tav. 4 — variante urbanistica — zonizzazione;
10) Tavole 4 bis A, B, C, D, E (unico elaborato);
11) Relazione Geologica.

ART. 3) Il presente decreto, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale (Albo Pretorio on line) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'Ufficio comunale.

ART. 4) Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

ART. 5) Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n. 21 il presente decreto è pubblicato anche sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Urbanistica.

Palermo lì 13/10/2022

Il Dirigente Generale
(Arch. Calogero Beringheli)
Firmato